

N.R.G. 412/2023



TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

tra

PARTE RICORRENTE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

PARTE RESISTENTE

Oggi 09/11/2023, alle ore 12:44, innanzi al dott.

, sono comparsi:

Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE l' in sostituzione dell'Avv. , giusta delega scritta esibita in udienza ed acquisita agli atti.

L'avv. insiste per la concessione della tutela cautelare, facendo presente che il ricorrente percepisce un mutuo e deve corrisponderne le rate all'attualità e che oggi vive con 300 euro di pensione.

Inps si oppone.

Il Giudice interroga liberamente le parti presenti.

Parte ricorrente dichiara che: *“dal 2014 mi sono trasferito in Bulgaria. Nel 2015 sono andato in pensione. Nel 2016 mi sono iscritto all'AIRE residenti in Bulgaria. Parlo il russo e il cirillico. In Italia ho solo una sorella a Lecco, non ho altri parenti e non ho nessun interesse sul territorio italiano. Ho solo comprato una casetta a Trapani per cui corrispondo rate del mutuo”*.

Ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale è stata data lettura alle parti interrogate.

L'avv. fa presente che il presupposto applicativo della Convenzione sarebbe la nazionalità della persona.

L'avv. richiama gli artt. 16 e 17 della Convenzione e ne sottolinea la necessità dell'interpretazione sistematica. Chiarisce che se uno è cittadino residente ai fini fiscali, avrebbe diritto alla defiscalizzazione.

Il Giudice,

ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m.

invita le parti alla discussione.

Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.

Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.

Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti

Il Giudice

Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.

Il Giudice

dott. Francesco





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI**

Sezione Lavoro.

Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **412/2023** promossa da:

, rappresentato e difeso dall'Avv.

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv.

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di

procura in calce all'atto introduttivo;

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 14/06/2023, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“all'Ecc.mo Tribunale di Lodi affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c. voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla detassazione della pensione erogata dall'Inps (n. 088 9400 48301354 - Cat. VOARTS), in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto – previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento di riliquidazione della pensione - annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui l'Inps ha negato il diritto alla detassazione, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Con vittoria delle spese di lite”*.

Si è ritualmente costituito in giudizio I.N.P.S., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della commissione tributaria competente per territorio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha riportato integralmente il contenuto della risposta n. 244 del 8.3.2023 di Agenzia delle Entrate recepita dal messaggio I.N.P.S. n. 1270/2023, che avrebbe superato i criteri indicati con il messaggio I.N.P.S. n. 612/2020. I recenti atti interni avrebbero reso indispensabile il possesso della cittadinanza bulgara, che l'istante deve certificare producendo altresì documentazione successiva. Sulla base di tale argomentazione, I.N.P.S. ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.

Il Giudice ha autorizzato le parti al deposito di precedenti di merito favorevoli assieme a note scritte in cui precisare le rispettive argomentazioni.



Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, posto che il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento nei confronti di I.N.P.S. del diritto alla detassazione secondo la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990, beneficio in precedenza riconosciuto ed applicato dallo stesso Istituto fino al provvedimento di ricalcolo del 2.2.2023.

Rectius, non si discute *tout court* di un accertamento su una pretesa tributaria, ma della condotta di rivalsa di Inps, che è legittimato passivo quale sostituto di imposta.

Ad una analisi attenta della domanda e dei documenti prodotti, scevra da interpretazioni non del tutto condivisibili (v. ordinanza Trib. Monza prodotta dal resistente), il ricorrente agisce vantando il proprio diritto alla pensione, domandando che venga disapplicato il provvedimento di I.N.P.S. di ricalcolo della pensione con decorrenza dal 1° Gennaio 2023 (si veda il doc. n. 7 ric.) al fine di ottenere, in ultima analisi, il godimento del trattamento pensionistico netto in precedenza goduto.

I.N.P.S. è sostituto di imposta, soggetto che per legge è legittimato ad operare la trattenuta per conto di Agenzia delle Entrate, come è documentalmente evincibile dal cedolino paga prodotto dal ricorrente, a fianco della dicitura "*Conguaglio Irpef a Debito da Ricostituzione*" (si veda il doc. n. 7.1 e il prospetto delle differenze tra gli importi netti di pensione, doc. n. 7.2. ric.).

Si tratta, dunque, né più né meno, di una controversia tra sostituto e sostituto d'imposta, avente ad oggetto la legittimità della c.d. ritenuta alla fonte, in assenza di un atto di accertamento tributario, che deve essere decisa tra le parti dinanzi al giudice ordinario (Cass. S.U. 26820/09, 15031/09).

Del resto, in tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituto, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario (si veda Cass. civ. Sez. Unite Ord., 07/07/2017, n. 16833; Cass. sez. un. n. 18396 del 2016; Cass. sez. un. n. 8312 del 2010; in pressoché identica fattispecie, Cass. sez. un. n. 15031 del 2009).

È corretta, indi, l'individuazione di I.N.P.S. quale legittimato passivo della domanda, posto che la trattenuta sugli arretrati della pensione è stata operata dall'Istituto, che ha agito quale sostituto d'imposta, sicché, in ipotesi di illegittimità della stessa, è tenuto a restituire le somme indebitamente trattenute.

L'amministrazione finanziaria, per contro, non è litisconsorte in quanto il giudizio riguarda un rapporto privatistico ed in quanto non è presente alcun atto tributario impugnabile.

Ciò chiarito, i fatti risultanti dai documenti e rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti:

- la titolarità della pensione di vecchiaia – Gestione Privata- cat. VOARTS, n. 48301354 – sede di



Isernia – con decorrenza dal 1.4.2017 (v. doc. n. 6 ric., certificato di pensione anno 2022; v. doc. n. 1 res.);

- l'ultima residenza anagrafica di [redacted] in territorio italiano, nel Comune di Salerano sul Lambro; l'iscrizione del ricorrente dal 20.4.2016 presso la Circoscrizione Consolare di Sofia in Bulgaria, con residenza anagrafica nella città di Varna (v. doc. n. 1 fasc. ric., certificato storico di residenza; v. doc. n. 2 ric., carta di identità italiana; v. doc. n. 4 ric. carta di identità bulgara);
- la residenza in territorio bulgaro ai fini fiscali (v. doc. n. 3 ric., attestazione di Agenzia delle Entrate);
- il provvedimento di riliquidazione della pensione di vecchiaia emesso da I.N.P.S., datato 2.2.2023, con ricalcolo a decorrere dal 1.1.2023, che da atto della variazione della pensione netta che verrà erogata nella misura, inferiore stante le trattenute Irpef da parte di I.N.P.S., di € 2.368,15 (v. doc. n. 7 ric.);
- le ritenute alla fonte Irpef operate da I.N.P.S. a partire dal mese di giugno 2023, nella misura di € 1.308,70, su una pensione lorda di € 4.396,24 in precedenza erogata (v. doc. n. 7.1. ric.).

La normativa che interferisce con la fattispecie in esame è, invece, la seguente.

L'art. 2, commi 2 e 2 bis, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) “2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.*

2-bis. *Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.*

L'art. 1 (“*Soggetti e residenti*”) della Convenzione tra Italia e Bulgaria tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990: “1. *La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.* 2. *Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa:*

a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata;(...).”.

L'art. 16, relativo alle pensioni: “*Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.*

L'art. 17, paragrafo 2: “*le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.*



b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”.

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente sia residente ex art. 43 c.c. in Bulgaria, abbia la residenza fiscale in Bulgaria e goda di una pensione erogata dall'Inps per il servizio prestato in favore di un'azienda privata.

Ai sensi dell'art. 16 della Convenzione citata, pertanto, il ricorrente va assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè la Bulgaria.

È condivisa l'argomentazione svolta dal Tribunale di Viterbo, sentenza n. 428/2022, pubbl. il 18.11.2022, per la sua esaustività, logicità ed aderenza al caso di specie, alla luce delle eccezioni mosse da I.N.P.S. La motivazione della sentenza viene richiamata in questa sede in quanto precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “l'Istituto sostiene, tuttavia, l'assoggettamento al regime impositivo italiano sulla base della nozione di “residente di uno Stato contraente” fornita dall'art.1, par. 2, della Convenzione, in forza del quale “(..)l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa:

a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.

L'Inps pertanto ritiene necessario ai fini dell'esclusione dalla tassazione italiana e dell'assoggettamento alla sola tassazione bulgara il requisito della cittadinanza bulgara.

Tale interpretazione non appare condivisibile.

Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara (e, quindi, nella prospettiva dell'Istituto, privo di residenza fiscale bulgara), andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara.

La ricostruzione ermeneutica dell'Istituto, inoltre, risulta incoerente alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione.

In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell'altro Stato contraente.

Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato



italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà sottoposto alla sola imposizione bulgara.

Dunque, il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17^o.

Il messaggio Hermes n. 1270 del 03.04.2023 menzionato da I.N.P.S. e la risposta fornita da Agenzia delle Entrate a quesito su interpello n. 244 del 8 marzo 2023 non appaiono vincolanti il giudicante, non essendo fonte del diritto in quanto atti interni¹ all'amministrazione; e non sono comunque decisivi per i motivi che vengono espressi dalla pronuncia in esame.

Ciò che deve prendersi a riferimento, del resto, è la lettura sistematica degli artt. 16 e 17 della Convenzione e la pregnanza con cui l'art. 16 assoggetta il trattamento pensionistico all'imposizione fiscale dello stato di residenza. Si ritiene sufficiente tale considerazione per ritenere che la domanda debba essere accolta.

Consegue da quanto esposto che nessuna delle eccezioni di I.N.P.S. ha pregio e che il ricorso merita di essere accolto.

Deve essere accertato il diritto del ricorrente al godimento del trattamento pensionistico netto in precedenza goduto.

Le spese di lite vengono integralmente compensate, attesa la produzione in giudizio di precedenti di merito di segno contrario (seppur espressi come ordinanza cautelare emessa in corso di causa) e per la particolare novità della questione giuridica che agita la giurisprudenza di merito (art. 92 co. 2 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il diritto del ricorrente al godimento del trattamento pensionistico netto mensile (pari al lordo mensile) nell'ammontare anteriore al ricalcolo I.N.P.S. del 02.02.2023 in atti, con conseguente restituzione delle trattenute operate;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Così deciso in Lodi, il 9 novembre 2023

Il Giudice del Lavoro
dott.

NOTA

¹ T.A.R. Lazio Roma Sez. I Sent., 30/04/2012, n. 3899. In materia, v. Cass. civ. Sez. Unite, 02/11/2007, n. 23031.



La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.

